

STATUTO

del1a Società denominata "Cinesicilia s.r.l."

Articolo 1) Denominazione.

E' costituita, ai sensi dell'Articolo 13, della legge Regione siciliana 14 aprile 2006, n. 15, una società a responsabilità limitata, con la Regione Siciliana quale socio unico ovvero quale socio di maggioranza con uno o più altri soci pubblici, avente la denominazione "Cinesicilia s.r.l." (d'ora in avanti, "Società").

Articolo 2) Sede.

La Società ha sede legale in Palermo. La Società ha facoltà, ove ciò risulti necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, di istituire altrove ed anche all'estero sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali o agenzie e rappresentanze e di sopprimere le stesse.

Articolo 3) Domiciliazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per tutti i loro rapporti con la Società si intende eletto presso quello risultante dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, se comunicati.

Articolo 4) Durata.

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaecinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o fatta cessare anticipatamente con delibera assembleare.

Articolo 5) Oggetto.

La Società ha per oggetto la promozione, la valorizzazione e la realizzazione dell'attività cinematografica e audiovisiva e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ivi compresa la

partecipazione alla produzione di audiovisivi destinati alla distribuzione cinematografica e televisiva.

La Società è soggetto attuatore dei programmi a tal fine predisposti dalla Regione Siciliana per la valorizzazione di contesti territoriali e urbanistici, la formazione professionale, lo sviluppo del turismo e la creazione e sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva in genere, nonché dei programmi e degli interventi della Regione Siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - relativi all'“Accordo di Programma Quadro per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud d'Italia” - atto integrativo per lo Sviluppo dell'Industria Audiovisiva nel Mezzogiorno - sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", dalla Regione Siciliana e dall'Ente Parco delle Madonie il 29 luglio 2005, e come anche in futuro modificato ed integrato.

Ai suddetti fini la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- creazione e sviluppo di nuove capacità produttive dell'industria audiovisiva e di centri di produzione e tecnologia avanzata;
- predisposizione e realizzazione di studi di fattibilità e di interventi 'pilota' per l'adeguamento tecnologico del sistema di fruizione e riduzione del divario (qualitativo e quantitativo) delle strutture di offerta dei prodotti dell'industria audiovisiva, cinematografica e dello spettacolo dal vivo;
- attività di patrocinio, organizzazione e realizzazione di iniziative a carattere promozionale e culturale nel settore dell'audiovisivo, anche al fine della valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale regionale, nonché la realizzazione di festival, rassegne, eventi, per favorire e promuovere il mercato audiovisivo, anche in

correlazione allo sviluppo dei circuiti turistico – culturali del luogo di realizzazione della manifestazione;

- studio e realizzazione di interventi pilota, analisi di fattibilità ed iniziative di "start up" per programmi di sviluppo dell'industria audiovisiva;
- attività di consulenza, accompagnamento, monitoraggio e supporto tecnico all'attuazione dei singoli programmi di sviluppo di iniziative audiovisive;
- promozione e sviluppo di programmi formativi specialistici nel campo dell'audiovisivo, destinati alla creazione di adeguate competenze locali, per favorire lo sviluppo del territorio e di occasioni occupazionali qualificate ed innovative;
- attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive, e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Sicilia. Il sostegno potrà consistere nella prestazione di servizi, nella fornitura di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le produzioni cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di somme di denaro;
- istituzione di premi di qualsivoglia natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società di produzione e/o di distribuzione che operano in Sicilia nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo. In tal caso la Società dovrà individuare le procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità di partecipazione e criteri e modalità di valutazione;
- promuovere l'impiego delle risorse tecniche, professionali e artistiche esistenti;
- acquisto, vendita, intermediazione, noleggio, distribuzione, importazione ed esportazione, creazione, produzione, coproduzione, realizzazione, commissione, utilizzazione diretta o indiretta di tutti i tipi di audiovisivi (film per cinema o televisione, prodotti audiovisivi, multimediali ecc.), compresi cortometraggi informativi cinematografici o televisivi, programmi televisivi e documentari di attualità in genere, cartoni animati, il tutto con qualsiasi procedimento tecnico e supporto di registrazione,

esistenti e di futura invenzione, in ogni caso collegato con il cinema, la radio o l'industria audiovisiva e/o televisiva in genere;

- vendita, acquisto, intermediazione ed utilizzo in genere delle sceneggiature per il cinema o la televisione di opere intellettuali, sia letterarie che musicali o altro;
- attività editoriale, audiovisiva e televisiva anche nei settori della musica e della produzione, della pubblicazione e dello sfruttamento, anche attraverso l'uso di supporti video di qualsiasi genere, delle colonne sonore di film per il cinema e per la televisione e qualsiasi tipo di lavoro musicale con o senza testo, con esclusione dell'edizione di quotidiani;
- costruzione, acquisto vendita, affitto, noleggio, gestione e sfruttamento di ogni sorta di proprietà immobiliare, centri per la produzione, proiezione o trasmissione di film o programmi radio e televisivi;
- produzione e rappresentazione, sfruttamento economico di qualsivoglia spettacolo, anche teatrale; creazione, produzione, acquisto, vendita, locazione e noleggio di qualsiasi bene materiale o immateriale inerente l'industria del cinema e della televisione e in genere dell'audiovisivo, anche con riferimento allo sfruttamento e/o la comunicazione al pubblico attraverso Internet;
- attività di *publishing*, *editing* e *merchandising*, di raccolta pubblicitaria in ogni forma e modo, compresa l'attività di sponsorizzazione.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, ed in via strumentale e non prevalente, la Società potrà:

- compiere qualsiasi attività ed operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie;
- assumere direttamente o indirettamente, in via non prevalente, partecipazione od interessenze in, o attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre imprese,

società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- compiere tutte le attività propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni in ambito regionale per l'accesso ai luoghi della cultura siciliana, per l'uso strumentale, precario e per la riproduzione dei beni culturali siciliani di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2006.

Articolo 6) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro diecimila (€ 10.000,00).

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede della Società della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis*. secondo comma, codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 7) Socio pubblico di maggioranza e soci pubblici di minoranza.

La titolarità delle quote corrispondenti ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservata al socio Regione siciliana. La Società è costituita con la Regione Siciliana quale socio unico. Dopo la costituzione, ferma la prevalente partecipazione della Regione Siciliana, potranno divenire titolari di quote sociali di minoranza uno o più altri soci pubblici.

Articolo 8) Trasferimento delle quote.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili, salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci ed il gradimento espresso dal socio Regione Siciliana attraverso l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

In caso di trasferimento di quote, gli altri soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle quote da essi possedute, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso loro comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella comunicazione il socio alienante deve indicare l'ente pubblico acquirente, nonché le condizioni offerte, con particolare riguardo al prezzo ed alle modalità di pagamento e ad ogni altra pattuizione relativa, con i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della precedente comunicazione, i soci dovranno far conoscere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al venditore e agli altri soci, se intendono acquistare le quote poste in vendita alle medesime condizioni offerte dal terzo.

Nel successivo termine di quindici giorni il venditore comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità delle quote e i diritti spettanti a ciascuno in relazione alle comunicazioni ricevute, e assegnerà ai suddetti soci un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato, a pena di decadenza, il prezzo per l'esercizio della prelazione. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione sull'intera quota posta in vendita, questa sarà liberamente trasferibile, purché il trasferimento avvenga con le medesime modalità e condizioni offerte in prelazione, e subordinatamente al gradimento del socio Regione Siciliana tramite l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

Con il termine “trasferimento”, di cui sopra, si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso- e così, a titolo solo esemplificativo: vendita, permuta, conferimento, etc. - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o del diritto di usufrutto su quote o diritti d'opzione.

Il diritto di prelazione spetta anche in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro. In questi casi i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote, determinato ai sensi dell'art 2473, comma 3°, c.c.

Articolo 9) Clausola di gradimento.

Fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica della Regione siciliana, nonché il limite costituito dal diritto di prelazione degli altri soci come previsto dalle precedenti disposizioni del presente Statuto, le quote dei soci diversi dal socio Regione Siciliana ed i diritti di opzione ad esse inerenti non potranno in ogni caso essere ceduti a non soci né assoggettati a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso del socio Regione Siciliana tramite l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale venga indicato l'ente pubblico acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla cessione o alla costituzione del vincolo.

La mancata pronuncia del socio Regione siciliana in ordine al gradimento entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sarà equivalente all'espresso assenso alla cessione delle quote o alla costituzione del vincolo su di esse.

Il gradimento o il suo diniego dovrà essere motivato.

Resta fermo in ogni caso che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta dalla Regione siciliana, e che non è ammesso in nessun caso il trasferimento di quote a soggetti privati.

Articolo 10) Recesso del Socio

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2481-*bis*, comma 1°, c.c. La volontà di recedere deve essere comunicata, a mezzo raccomandata con avviso ricevimento, all'organo amministrativo presso la sede sociale, entro trenta giorni

dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Articolo 11) Amministrazione.

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12) Nomina, durata, revoca e cessazione dalla carica degli amministratori

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente vengono eletti dai soci previa determinazione del loro numero.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, codice civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico durano in carica sino alla scadenza del termine, se stabilito dai soci all'atto della nomina, ovvero cessano dalla carica in seguito a revoca o a dimissioni. Essi sono rieleggibili, e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo per l'amministratore il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

La non giustificata assenza per tre volte consecutive dalle adunanze del Consiglio di Amministrazione comporta l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione del consigliere decaduto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono per qualsiasi causa a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione; fino alla nomina del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Per tutto quanto non previsto si applica l'articolo 2386 c. c..

Articolo 13) Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi provvedano i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente. In caso di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano in età tra i presenti.

Il Consiglio potrà delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando gli eventuali limiti della delega.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo della decisione.

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione

collegiale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso sono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o, previo accordo unanime degli amministratori, anche altrove.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare validamente le proprie deliberazioni quando siano presenti (in caso di riunione collegiale) o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse (in caso di decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza e, se riunito in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora il Consiglio fosse composto da due soli membri, esso delibera all'unanimità

Della riunione si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione possono tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente o dal segretario, se nominato, e sia consentito ai partecipanti identificarsi reciprocamente, seguire al discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

Articolo 14) Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri, ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alle decisioni dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo si avvale della consulenza di un Comitato tecnico, se nominato dai soci, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Possono essere nominati Direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 15) Controllo analogo

La Regione Siciliana esercita un controllo sulla gestione, analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso un suo Comitato costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la Pubblica Istruzione che ne regola la composizione ed il funzionamento.

Il Comitato verifica la rispondenza degli atti del Consiglio di amministrazione alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione regionale ed esercita il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il controllo viene esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come individuati dalla stessa Amministrazione regionale

Articolo 16) Rappresentanza della Società.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetta al Presidente.

La rappresentanza della Società spetta anche ai Direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17) Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica.

In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18)- Controllo contabile.

Le funzioni di controllo sono esercitate da un revisore contabile. Si applicano le disposizioni dettate dagli artt. da 2409-*bis* a 2409-*septies* c.c.

L'incarico al revisore è conferito dai soci, che ne determinano il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e può essere rinnovato.

Articolo 19) Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento della Società, nonché sugli argomenti che, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori, nonché la struttura dell'organo amministrativo;

- c. la nomina del revisore;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
- g. la nomina e la revoca dei liquidatori nonché i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 20) Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci in qualunque forma esse siano assunte.

Articolo 21) Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2479, comma 3°, codice civile.

In tal caso la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo Articolo 25.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni adottate dai soci devono essere trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22) Assemblea.

Nel casi previsti dall'articolo 2479, comma 4°, codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 *bis*, codice civile.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con avviso spedito agli aventi diritto nel domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed almeno quindici giorni in caso di convocazione all'estero, con qualsiasi mezzo per il quale sia possibile produrre conferma di ricezione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale o anche da un socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

È ammesso l'intervento degli amministratori e dei sindaci anche per tele o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, individuato ai sensi del successivo Articolo 23, di accertare l'identità degli intervenuti ed a questi ultimi di identificarsi reciprocamente, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Articolo 23) Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente di questo.

In caso di assenza o di impedimento dei predetti soggetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente nominare un segretario, constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 24) Deleghe.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società, secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, n. 2, codice civile. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno. Se la delega è conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 25) Verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare come per legge da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26) Quorum costitutivi e deliberativi dell' Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nel caso di decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo o l'opportunità di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 27) Bilancio e utili.

L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione compilerà il bilancio unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione del socio o dell'Assemblea, ove costituita, con la relazione del Collegio sindacale, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come per legge, o di centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio predisposto ed approvato ai sensi di legge, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa motivata decisione dei soci.

A tale scopo, con la delibera di approvazione del bilancio, i soci potranno reinvestire gli utili conseguiti nell' attività di impresa.

Articolo 28) Scioglimento e liquidazione.

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484, codice civile.

In caso di scioglimento, si fa luogo alla fase di liquidazione, secondo le disposizioni degli artt 2487-2496, codice civile.

L'eventuale residuo attivo, al termine della liquidazione, dopo il pagamento dei debiti sociali ed il rimborso dei conferimenti ai soci, è devoluto alla Regione siciliana, Assessorato regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

Articolo 29)Rinvio finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.